

Regolamento di Istituto

Art. 1

Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto dell'I.I.S.S. "G. La Pira" di Pozzallo i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato [con D.P.R. 24/6/1998, n° 249.](#)

Art. 2 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione, i cui strumenti sono lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, la correttezza dei comportamenti.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità del loro genere maschile o femminile, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 3 - Diritti

1. Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti, con modalità previste dal presente Ordinamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione diretta e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione

che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.

10. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E' favorito, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 4 – Doveri

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Gli studenti devono risarcire i danni arrecati o ripararli con proprio lavoro.

8. Gli studenti non possono fare uso del cellulare durante le ore di lezione.

Art. 5 - Orari –Assenze- Giustificazioni

L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei minuti che precedono l'inizio delle lezioni (ore 8.10). Il suono della campanella alle ore 8.15 segna l'inizio della prima ora di lezione; il ritardo massimo tollerato è di non oltre cinque minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare tutta l'Istituzione Scolastica; l'insegnante della prima ora, per delega del Dirigente, può consentire l'ingresso fino alle ore 8.20; i ritardi oltre questo limite - non più di cinque per ciascuna delle due ripartizioni dell'anno scolastico (trimestre e pentamestre) - comportano l'ingresso in seconda ora : i relativi permessi saranno rilasciati dal docente della 2 ora. In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione.

Art. 6- Frequenza

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline. Non sono ammesse gli allontanamenti arbitrari durante le ore di lezione.

Gli studenti possono temporaneamente allontanarsi dall'aula durante le lezioni, solo se autorizzati dall'insegnante. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni, qualora ne ravvisino la necessità.

Art. 7 - Uscite anticipate

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della terza ora di lezione; i minorenni avranno concessa l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e sul registro di classe. I permessi saranno concessi dai docenti in servizio nella classe. Resta fermo che l'autorizzazione per uscita anticipata in IV e V ora viene concessa soltanto dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore vicario.

Art. 8 – Assenze

In caso di assenza ingiustificata, gli studenti tutti, ossia anche quelli maggiorenni, devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.

Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto mettono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti elementi necessari per una oggettiva valutazione ; di ogni assenza, comunque, va presentata per iscritto la motivazione sul libretto delle giustificazioni. L'assiduità alla frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, ai fini dell'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti.

Art. 9 – Divieto di fumo

In ossequio alle leggi dello Stato (divieto di "fumare" nei locali pubblici), per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici al chiuso (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.) ed in cortile, nonché quando sono in corso di svolgimento le lezioni di educazione fisica. Tutti sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva. Nei piani sono affissi i relativi cartelli di divieto; sono stati individuati docenti e personale ATA incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare.

Art. 10 - Divieto di sosta in ambito extra aula durante le lezioni

Durante le normali ore di lezione nessun alunno può sostare in cortile o nei corridoi.

Art. 11- Rispetto dei luoghi di studio e ricreativi

Per delibera del Consiglio di Istituto, ogni classe è responsabile in solido delle proprie aule, in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili. Allo stesso modo sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su tali corridoi si affacciano e che tali bagni frequentano. Gli eventuali danni, pertanto, saranno addebitati agli studenti.

Gli alunni devono sempre mantenere, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e responsabile; devono rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi né in cortile né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori. Inoltre, va rispettata da tutti - studentesse e studenti - la distinzione tra bagni maschili e femminili.

Art. 12 – Assemblee di Istituto e di classe

Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli artt. 13 e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n° 297.

Esse saranno richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno. In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente Scolastico l'opportunità di concedere un'assemblea e/o collettivi straordinari. I vari tipi di assemblea sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti. Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Le ore di collettivo di classe, previste dalle norme vigenti, sono due al mese. Qualora per argomenti di particolare interesse si ravvisi la necessità di convocare collettivi di sezione, una o entrambe le due ore potranno essere utilizzate come assemblea di sezione, previa autorizzazione del Dirigente.

In modo analogo potranno essere convocati collettivi per classi parallele. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie. Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli studenti o, comunque, l'Organismo promotore dell'assemblea si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, sui quali gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Art. 13- Assemblee studentesche

Per la convocazione delle assemblee studentesche il giorno dieci di ogni mese, a richiesta dei consiglieri del Consiglio di Istituto, si riuniscono in orario pomeridiano i collettivi di sezione con lo scopo di fare emergere, nel corso di una discussione sui vari problemi, compresi quelli di attualità, le proposte degli studenti. Al termine di ogni collettivo i Consiglieri di Istituto produrranno un foglio contenente tutte le proposte emerse dai collettivi. Questo foglio, , sarà poi affisso nell'apposita bacheca e nei punti più importanti della Scuola. Inoltre, i promotori stessi provvederanno a informare gli studenti sugli argomenti proposti. Successivamente, il 15 del mese, i Consiglieri di Istituto - e solo loro - provvederanno a raccogliere nelle classi il parere degli studenti sulle proposte formulate. La proposta che raccoglierà più voti sarà il tema dell'assemblea del mese. In questo caso la richiesta di assemblea potrà essere firmata dai soli consiglieri stessi degli studenti.

Nel caso in cui, per mancanza della rappresentanza studentesca in Consiglio di Istituto, non possa essere seguito l'iter previsto e descritto nel presente articolo, per la richiesta di assemblea ci si atterrà allora alle norme contenute nell'art. 13 del D. L.vo del 16/4/1994 n° 297.

Art. 14 -Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco di istituto. Esso è l'Organo di raccordo tra gli studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto.

Art. 15- Assemblee genitori

Le assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - si richiedono e si svolgono a norma dell'art. 15 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297.

La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente. Alle assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente dell'Istituto e delle classi. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea puo' espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un suo delegato. Gli organismi rappresentativi dei genitori, d'intesa con il Dirigente e con le altre componenti della scuola, possono indire al massimo due assemblee di Istituto durante l'anno scolastico, eventualmente aperte all'intervento di esterni.

Art. 16- Comitato dei genitori

Il Comitato dei genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe e membri del Consiglio di Istituto, è l'Organo di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della scuola (Dirigente, consigli di classe, Consiglio di Istituto, collegio dei docenti, assemblea del personale ATA). Le riunioni del Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla partecipazione degli altri genitori. Possono, altresì, partecipare con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, gli studenti, i docenti, il personale A.T.A., oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica.

Art 17- Organi Collegiali

In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. L.v.o n° 297/94.

Art.18- Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da ciascun membro del Consiglio, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.

Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne dispone l'affissione immediata e ne attesta in calce ad essa la data.

L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.

I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta, In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 19- Convocazione Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.

Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.

I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D. L.vo n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati Consigli di classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente.

Art. 20- Elezioni Organi Collegiali

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Art. 21- Pareri-Proposte degli alunni sul POF

Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 22- Diritti di informazione

La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici. Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.

E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Art. 23- Tabelloni- Bacheche

Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni sindacali.

Art. 24- Utilizzo fotocopiatrice

La fotocopiatrice può essere utilizzata da docenti ed ATA per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente.

Art. 25- Uso dei locali

Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.

Art. 26- Servizi

I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.

L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.

Art. 27- Beni- Oggetti

La Scuola, che non può essere responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, dovrà sviluppare, attraverso iniziative idonee, il senso comune di responsabilità, approntando, comunque, tutte le necessarie misure cautelative.

Art. 28- Funzionamento laboratori

Il funzionamento della Biblioteca, dei laboratori, , della Palestra e dei laboratori di Informatica sono disciplinati dai rispettivi regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.

Art. 29- Disposizioni finali

Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione. A tal fine sarà riprodotto a stampa e consegnato ad ogni studente all'atto dell'iscrizione alla

prima classe , nonché al personale docente e A.T.A.. Inoltre, all'inizio di ogni anno di corso sarà cura dei docenti dei corsi medesimi leggere e illustrare agli studenti il presente Regolamento, insieme al P.O.F., che sarà distribuito annualmente alle componenti scolastiche.

Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima della scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il presente Regolamento andrà in vigore dall'anno scolastico 2006-2007

Pozzallo 26-03-2007

**F.to
IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Antonino Gennaro**

**IL DIRIGENTE Scolastico
dott. Attilio Sigona**

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La Biblioteca

Art. 1

La biblioteca di Istituto sarà oggetto di un lavoro finalizzato a ripristinarne pienamente l'uso e la funzionalità. Esso consisterà in una prima ricognizione della consistenza dell'intero patrimonio librario del "la Pira ", seguito da una fase di catalogazione per titoli ed autori. Appare fondamentale per la buona riuscita di tale lavoro l'informatizzazione della biblioteca, con la dotazione di un computer adeguato alla mole dei dati da trattare e strumento potenziale di un uso multimediale della struttura. Conseguenza dell'informatizzazione sarà il passaggio dalla tradizionale schedatura cartacea a quella elettronica. La piena funzionalità della biblioteca sarà raggiunta con la realizzazione della catalogazione per soggetti, ritenuta indispensabile supporto didattico per le ricerche e le attività di studio degli alunni.

Art. 2 - L'orario di apertura

L'orario di apertura della biblioteca sarà il più ampio e flessibile possibile , compatibilmente con gli orari contrattuali del personale responsabile.

Art. 3 –Acquisti

Gli acquisti di materiale librario e di documentazione sono programmati dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto, possibilmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Art. 4 – Prestiti

L'ammissione ai prestiti è consentita sulla base di un tesserino individuale, sul quale vengono registrati i dati essenziali di riferimento (materiale, data di consegna e riconsegna, ecc.).

I prestiti ammessi sono di due tipi:

- a) a titolo individuale per i docenti e il personale A.T.A. , alunni e genitori, per un periodo di 15 giorni;**
- b) a titolo individuale e per scopi didattici al docente di una determinata classe (assegnazione temporanea) per periodi concordati di volta in volta tra il responsabile della biblioteca ed il docente interessato. I materiali in prestito, costituenti la biblioteca di classe, rimangono nella scuola in un contenitore apposito, a cura del docente stesso.**

Art. 5 - Collegamento con la biblioteca comunale

Il docente responsabile della biblioteca e la Commissione di sostegno stabiliranno collegamenti con altre biblioteche, documentando periodicamente le disponibilità librerie esterne di interesse e le procedure di accesso.

Le palestre e gli impianti sportivi

Art. 1

La palestra e le altre strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica (art.10 Reg.d'Ist.), per eventuali esercitazioni inerenti le attività del gruppo sportivo scolastico e per i progetti previsti nel POF. Il Consiglio d'Istituto può concedere l'assenso all'uso della palestra a soggetti esterni all'istituzione scolastica.

Art.2

Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti ad incuria ed uso improprio. Gli insegnanti di educazione fisica in servizio nell'Istituto sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

Art.3

I danni alle attrezzature riportati, anche solo per normale uso, vanno segnalati al Dirigente Scolastico.

Art.4

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale .

Art.5

Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo.

Art.6

Eventuali danneggiamenti volontari degli attrezzi e degli oggetti debbono essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile, oppure all'intera classe presente a quell'ora, nel caso non si riesca a rilevare responsabilità individuali.

Art.7

Qualora le lezioni di Ed. F., dovessero coincidere nella stessa ora per più classi, si provvederà, annualmente, a definire un calendario di rotazione per l'uso degli spazi interni ed esterni.

Laboratori e laboratorio di Informatica

Art. 1

Il Responsabile dei singoli laboratori è un docente designato dal Dirigente Scolastico

Art. 2

Possono accedere ai laboratori:

**i docenti che hanno necessità di lavorare al computer;
gli alunni accompagnati dai docenti delle discipline attinenti con i laboratori;**

persone, anche estranee alla scuola, , se autorizzati dal Dirigente scolastico e con la presenza del responsabile di laboratorio.

Art. 3

I docenti e i responsabili devono firmare su un apposito registro di presenza, indicando l'ora di entrata e l'ora di uscita.

Art. 4

Chi usa il laboratorio è responsabile di eventuali danni arrecati alle attrezzature, agli arredi e al software.

Art. 5

Il responsabile di laboratorio coordina le richieste di acquisto di nuovo materiale necessario per il suo funzionamento e si incarica di informare il Dirigente scolastico per l'eventuale manutenzione delle macchine, qualora ne ravvisi la necessità.

Pozzallo, 26-03-2007

**F.to
IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Antonino Gennaro**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Attilio Sigona**